

SCADENZA
CONCESSIONE
19/10/2024

09/02/2018

|| 3009

Spett.

Azienda Agricola

Dodi Roberto

Via Dell'Arella, 2

43017 SAN SECONDO PARMENSE PR

PEC: dodiroberto@pec.it

OGGETTO: (SINADOC 19010) **Proc. PR18T0007**, Domanda di Concessione di Suolo per uso agricolo in Comune di San Secondo Parmense (PR).

NOTIFICA ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENO AD USO AGRICOLO IN PROSSIMITA' DEL FIUME TARO, NEL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Allegato alla presente si trasmette per notifica l'atto n. 5561 del 20/10/2018 di concessione in oggetto.

Si rammenta che dovranno essere rispettate tutte le condizioni espresse nel provvedimento.

Contatti e informazioni dott. Cassani Antonio mail antonio.cassani@regione.emilia-romagna.it.

IL DIRIGENTE

Paolo Maroli

firmato digitalmente

arpae
agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna



DISCIPLINARE

per l'occupazione di pertinenze idrauliche demaniali esistenti nell'alveo del Fiume TARO in Provincia di Parma, Comune di Roccabianca da parte dell'Azienda Agricola Dodi Roberto con sede in Comune di San Secondo Parmense (PR) via Dell'Arella, 2 COD. FISC. DDORRT66C20I153K, in applicazione della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 così come modificato dall'art.33 della Legge Regionale Emilia Romagna n.4 del 6 marzo 2007.

ART.1

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma - concede, alla Ditta Dodi Roberto con sede in Comune di San Secondo Parmense (PR) via Dell'Arella, 2 COD. FISC. DDORRT66C20I153K, di seguito denominato concessionario, la pertinenza demaniale esistente in Comune di San Secondo Parmense al foglio 32, fronte mappali 98-99-101 e parte mappali 171 e 97 ad uso agricolo. L'area in oggetto ha un estensione di Ha 1.85.00, come da planimetria allegata.

Disciplinare di
concessione

Pag.1 di 8

ART.2

La presente concessione è accordata nei limiti dei diritti che competono ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma - e della disponibilità dei beni concessi e, salvi i diritti di terzi, senza la garanzia di ARPAE verso il concessionario ed anzi con la garanzia di questo verso ARPAE per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

ART.3

Resta dichiarato e stabilito che il concessionario conosce perfettamente le zone di terreno e accetta che il presente atto sia finalizzato esclusivamente a consentire, per un periodo di tempo stabilito in **anni 6 (sei)** dalla data di rilascio della concessione, coltivazioni agricole specificate nella richiesta di concessione per complessivi **Ha 1.85.00**.
Resta altresì dichiarato che il concessionario rinuncia fin d'ora ad opporre eccezione o pretese di natura economica, alla naturale scadenza della concessione, sull'eventuale mancata raccolta dei prodotti relativi al non completamento del ciclo di colture presenti a tale data.



Resta altresì dichiarato e stabilito che la durata in anni 6 (sei) della concessione è valutata sufficiente dal concessionario per garantirgli il tornaconto della raccolta dei prodotti derivanti dalla coltivazione arborea posta attualmente a dimora sull'area.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da piene alluvionali, corrosioni ed interramenti alle piantagioni ed ai prodotti esistenti sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario. Lo stesso dicasi per gli eventuali danni dipendenti da operazioni di rilievi eseguite dagli organi di polizia idraulica preposti.

Rimane riservata a favore dell'organo competente in materia di polizia idraulica la facoltà di eseguire lavori o riparazioni di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiali ed in generale di occupare, modificare ed alterare, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i terreni oggetto di concessione.

Qualora la superficie del terreno occupato o comunque danneggiato dall'organo di polizia idraulica competente sia superiore al ventesimo della superficie data in concessione,

potrà essere eventualmente valutata, su istanza del concessionario, una opportuna revisione della concessione.

ART.4

Alla scadenza della concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno. Il concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, della rimessa in pristino dei terreni lasciandoli idonei all'impianto di nuove coltivazioni agrarie o arboree. Si prescrive inoltre di non lasciare sulle aree sterpaglie e ceppi. In mancanza provvederà d'ufficio ARPAE addebitandone le relative spese al concessionario.

ART.5

Il concessionario è tenuto a curare, con tutte le buone regole della tecnica, la razionale coltivazione degli impianti arborei senza contrastare le disposizioni che, per il buon regime del corso d'acqua, fossero impartite dall'Amministrazione competente in materia. In particolare il concessionario dovrà avere cura di applicare scrupolosamente:

- Il codice di buona pratica agricola, approvato con Decreto Ministeriale il 19 aprile 1999;

- I disciplinari di produzione integrata specifici per tipo di coltura di cui si è dotata la Regione Emilia-Romagna.

ART.6

La concessione è rilasciata ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 s.m.i.

Il concessionario corrisponderà, in ragione di Euro 120,00/ettaro per Ha.1.85.00, il canone annuo 2018 per un totale di **Euro 222,00** (duecentoventidue/00) anche se non possa o non voglia fare uso di tutto o parte del terreno oggetto della concessione.

La somma da corrispondere di importo pari a **Euro 222,00** verrà versata sul c/c postale n. 1018766103 intestato a Regione Emilia-Romagna - Canoni di concessione per l'utilizzo del Demanio Idrico - viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna (la causale obbligatoria dovrà indicare: annualità, tipologia, località, Comune, Provincia, codice SISTEB **PR18T0007**) oppure potrà essere versato, tramite bonifico bancario, sul conto corrente identificato con IBAN n. IT 94H0760102400 001018766103, tesoreria Regione Emilia - Romagna UNICREDIT BANCA S.P.A., sede di Via Indipendenza, n. 11 (BO).

In caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza, il

Disciplinare di concessione		Pag.5 di 8
-----------------------------	---	------------

concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso.

ART.7

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche
- mancato pagamento di due annualità di canone
- sub concessione a terzi

ART.8

Saranno a carico del concessionario tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del fiume Taro in dipendenza della concessione.

ART.9

E' obbligo del concessionario di spostare a sua totale cura e spesa le opere posate ad impedimento della proprietà ed alla

conservazione del buon regime del fiume Taro in dipendenza della concessione.

ART.10

All'atto della firma del presente disciplinare, il concessionario ha dimostrato di aver effettuato:

- 1) versamento di € 75,00= per spese d'istruttoria mediante bonifico bancario effettuato in data 12/10/2018;
- 2) versamento di €.222,00 quale importo per l'annualità 2018 mediante bonifico bancario effettuato in data 12/10/2018;
- 3) versamento di € 250,00 per deposito cauzionale mediante bonifico bancario effettuato in data 12/10/2018 che rimane invariato in quanto sarà restituito integralmente alla scadenza della concessione;

ART.11

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio nell'indirizzo sopra indicato.

ART.12

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Disciplinare di concessione		Pag.7 di 8
-----------------------------	---	------------

ART.13

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato dalla SAC ARPAE.

Parma 25/10/2018

Firmato per accettazione

il Concessionario





ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-5561 del 29/10/2018

Oggetto

DEMANIO IDRICO TERRENI PROC. PRI/TT0007 -
CONCESSIONE DI TERRENO IN COMUNE DI SAN
SECONDO P.SE (PR). - AZ. AGR. DODI ROBERTO

Proposta

n. PDET-AMB-2018-5774 del 26/10/2018

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.



IL DIRIGENTE

COD. SISTEMA: PR18T0007

Premesso:

- Che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;
- che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895 che ha modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la L.R. 26 novembre 2001, n° 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli articoli 39 e 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008;

Viste:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 26 gennaio 2015 avente per oggetto: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la determinazione n. 3482 del 24/03/2015 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale e Difesa del suolo e della Costa";
- la determinazione n. 12120 del 29/01/2016 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Proroga incarichi dirigenziali in scadenza presso la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa"; la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali

conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

-- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 4087 del 03/04/2015 "Conferma di precedenti atti organizzativi;

-- la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

-- che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;

-- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

-- la determinazione n. 12120 del 29/01/2016 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Proroga incarichi dirigenziali in scadenza presso la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa"; la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

VISTA: la domanda acquisita in data 09/02/2018 prot n. 3009 con la quale l'azienda agricola Dodi Roberto (COD. FISC. DDORRT66C20I153K) con sede in Comune di San Secondo Parmense(PR) via Dell'Arella, 2 ha chiesto la concessione per l'occupazione di una porzione di area demaniale ubicata in area non censita del fiume Taro nel Comune di San Secondo Parmense(PR) ad uso agricolo;

VISTE: le risultanze positive dell'istruttoria tecnica volte a verificare la compatibilità della richiesta di concessione con il regime idraulico del corso d'acqua espresso da AIPO con comunicazione del 23/08/2018 PGPR 17643;

VISTA la pubblicazione sul BUR Emilia-Romagna n.263 del 08/08/2018;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha versato in data 12/10/2018 l'importo di euro 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria delle domande di concessione in oggetto;
- in data 12/10/2018 ha versato l'importo di euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale sul C/C 00367409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 - depositi cauzionali passivi;
- che il canone annuale della concessione risulta determinato in Euro 222,00 annui;

Attestata la regolarità tecnico amministrativa delle aree del Demanio Idrico espressa dallo stesso dirigente SAC DOTT. Paolo Maroli;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta Dodi Roberto COD. FISC. DDORRT66C201153K - la seguente concessione:

Corso d'acqua: Etrana Taro;

Comune: San Secondo Parmense (PR);

Uso: uso esclusivo di area a coltivazione agricola;

Identificazione catastale:

Comune San Secondo Parmense (PR)

Foglio 32 fronte mappali 98-99-101-e parte mappali 171 e 97

Superficie ettari 1.85.00

secondo gli elaborati, che vistati dal Dirigente della SAC si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Tale occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni degli articoli seguenti;

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto COME DA NULLA OSTA AIPQ;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.2 - La presente concessione avrà la durata di anni 6(sei)successivi e dalla data del presente atto.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art, 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, importerà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato

pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.3 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

ART.4 - Ai sensi della L.R.7/04 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- sub concessione a terzi.

ART.5 - PARERE FAVOREVOLE PER OCCUPAZIONE AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL FIUME TARO, IN COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE (PR)

- " Si dovrà verificare, soprattutto in occasione di eventi di piena del corso d'acqua, la integrità della sponda ed eventualmente intervenire nella manutenzione e riparazione della stessa;
- " si dovrà conservare la fascia di vegetazione spontanea presente;
- " per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori, mezzi ed eventuali fruitori dell'area stessa.

ART.6 - Per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nell'indirizzo agli atti di questo Servizio.

ART 7-Per la concessione di cui all'art. 1, il canone annuo, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, ammonta ad € 222,00 e dovrà essere versato per ogni anno solare anticipatamente entro il 31 marzo senza alcun avviso da parte dell'Amministrazione;

Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:

- " bollettino c/c postale n° 1018766103 intestato a Regione Emilia - Romagna - canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
- " Conto Corrente Banco Posta codice IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 (di Poste Italiane).

Lo spazio relativo alla causale dovrà essere compilato indicando obbligatoriamente quanto segue:

" canone per occupazione aree demanio idrico (codice sisteb PR18T0007)

" anno di riferimento del canone di concessione;

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT secondo quanto previsto dalla L.R. n°2 del 30 aprile 2015 art.8;

Il presente atto verrà registrato in caso di uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999.

La presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.

Di dare atto che si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D. Lgs 14.03.2013, n.33, e la Deliberazione di Giunta Regionale n.66 del 25/01/2016.

Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

IL DIRIGENTE
dott. Paolo Maroli
firmato digitalmente

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:29/2015C/A – 2 - 21

Oggetto: Polizia idraulica – Fiume Taro - Istanza di occupazione di aree demaniali per uso agricolo, al foglio 32, fronte mappali 98-99-101 e parte mappali 171 e 97 nel Comune di San Secondo Parmense, provincia di Parma.

VISTA la comunicazione di ARPAE – Sac di Parma in data 2 agosto 2018 prot. n. 16347/2018 avente per oggetto la richiesta di rilascio del parere idraulico di competenza per occupazione di terreno demaniale ad uso agricolo come specificato in oggetto – richiedente: Ditta Dodi Roberto;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano identificate dal PAI in fascia A;

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

VISTO l'art. 93 e seguenti del T.U. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

Per l'occupazione delle aree demaniali identificate al foglio 32, fronte mappali 98-99-101 e parte mappali 171 e 97 nel Comune di San Secondo Parmense provincia di Parma, ad uso agricolo.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Parere positivo è accordato per le aree suindicate e come indicato nella richiesta nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata alle pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) e non spetta nessun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene del fiume Taro qualunque sia l'entità degli stessi.
2. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta.
3. La ditta richiedente:
 - si impegna coltivare e condurre le aree oggetto del rinnovo che si autorizza secondo le normali direttive agricole in uso nella zona;
 - si impegna durante le operazioni agrarie a non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del fiume Taro.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
2. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo l'emanazione della presente autorizzazione.
3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.


IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI


*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: L'Incaricata di Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca







SANSECONDO PARMENSE



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.





12,000
0 0.015 0.03 0.06 m
0 0.025 0.055 0.11 km

